

**L.R. 11 settembre 1987, n. 27**

**«Modifica art. 4 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 62 - Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione»**

**Art. 1**

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 62, è così modificato:  
<<I contributi sono erogati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di appositi piani di attività presentati dai Comuni e dalle Province entro il 30 gennaio di ogni anno>>.
2. La Commissione consiliare esprimerà il suo parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera della Giunta regionale.

**Art. 2**

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 ed in particolare sui risultati delle analisi previste dal secondo comma del citato art. 4 del D.P.R. n. 470/82.  
Alla stessa relazione, a cura della Presidenza della Giunta regionale, sarà data adeguata pubblicità prima dell'inizio della stagione balneare.